

## **Ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua**

emanata dal Governo il 5 febbraio 2008

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale<sup>1)</sup>

---

### **I. Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

La presente ordinanza si applica alle istituzioni non cantonali della formazione professionale che, conformemente alla legge, hanno diritto all'assunzione del disavanzo per le loro prestazioni a favore della formazione professionale. Campo d'applicazione

#### **Art. 2**

Con il contratto quadro, all'ente responsabile di un'istituzione viene conferito un mandato di prestazioni che dà diritto a sussidi dell'ente pubblico conformemente alla legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua. Contratto quadro

#### **Art. 3**

Nel contratto annuale vengono convenute le norme valide per l'anno d'esercizio seguente. Contratto annuale

#### **Art. 4**

Le domande di sussidi vanno inoltrate per iscritto all'ufficio che secondo l'ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua è competente per il settore in questione, allegando una proposta di accordo di prestazioni su modulo apposito e tutta la documentazione necessaria. Domanda di sussidi

#### **Art. 5**

<sup>1</sup> Per il loro preventivo e rendiconto, le istituzioni aventi diritto a sussidi utilizzano il modello contabile armonizzato dell'ente pubblico. Preventivo

---

<sup>1)</sup> CSC 110.100

<sup>2</sup> Il preventivo dettagliato e motivato per l'anno d'esercizio seguente va inoltrato all'Ufficio utilizzando l'apposito modulo. Ogni aumento dei posti in organico va richiesto e motivato prima o insieme all'inoltro della rispettiva documentazione di preventivo. Modifiche rispetto all'anno precedente vanno comunicate in modo chiaro e comprensibile.

#### **Art. 6**

Rendiconto

<sup>1</sup> Il conto annuale va inoltrato all'Ufficio, al più tardi tre mesi dopo la chiusura dei conti, insieme a tutta la documentazione determinante per il calcolo del sussidio, in particolare la domanda di sussidio, gli elenchi degli apprendisti e delle classi e gli orari delle lezioni.

<sup>2</sup> Per tutti gli impiegati della scuola, vanno anche inoltrati gli organici, il genere e il numero di impieghi computabili, il quadro salariale, il volume di impiego, il mansionario e i requisiti di formazione.

#### **Art. 7**

Valutazione della sostanza e ammortamenti

Le valutazioni della sostanza e gli ammortamenti vanno effettuati secondo le disposizioni della legge sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria del Cantone dei Grigioni <sup>1)</sup> e delle relative disposizioni esecutive <sup>2)</sup>.

#### **Art. 8**

Dimensioni delle classi

<sup>1</sup> Si deve mirare ad avere classi di 22 - 24 apprendisti.

<sup>2</sup> Se sostenibile dal punto di vista pedagogico e possibile dal punto di vista organizzativo, per ottenere classi di dimensioni economiche le scuole professionali di base devono unire parzialmente o totalmente anche classi di professioni affini e, rispettivamente o, di diversi anni di apprendistato e specializzazioni.

<sup>3</sup> Su richiesta motivata, l'Ufficio può autorizzare la gestione di classi e gruppi di meno di dieci apprendisti. Le domande vanno inoltrate all'Ufficio almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico.

#### **Art. 9**

Spese computabili

<sup>1</sup> Gli stipendi massimi determinanti per il computo si basano sulla classificazione delle funzioni della legislazione cantonale sul personale e vengono fissate in un'appendice alla presente ordinanza. Per il resto, per il computo di tutte le spese dovute al personale, incluse le prestazioni sociali, fanno stato per analogia le disposizioni dell'ordinanza cantonale sul personale <sup>3)</sup>.

---

<sup>1)</sup> CSC 710.100

<sup>2)</sup> CSC 710.110

<sup>3)</sup> CSC 170.410

<sup>2</sup> Sono computabili quale materiale didattico i mezzi d'insegnamento utilizzati per trasmettere la materia, che non sono destinati agli apprendisti e che rimangono di proprietà dell'istituzione di formazione.

<sup>3</sup> Gli enti scolastici stipulano contratti d'affitto per l'utilizzo degli spazi scolastici e d'insegnamento, a meno che gli spazi non siano di loro proprietà. Prima della stipulazione, i contratti d'affitto vanno sottoposti al Dipartimento per approvazione. Le spese d'affitto approvate sono computabili.

<sup>4</sup> Le ulteriori spese computabili vengono fissate dal Dipartimento nel contratto annuale.

#### **Art. 10**

Sono considerati proventi computabili le tasse scolastiche e di studio, i sussidi di altri Cantoni o di Stati esteri, nonché altre entrate.

Proventi  
computabili

#### **Art. 11**

<sup>1</sup> Non sono computabili tutte le spese non necessarie all'attività della scuola. Le spese non computabili vengono dedotte e poste a carico dell'ente responsabile.

Spese e proventi  
non computabili

<sup>2</sup> I proventi non computabili come elargizioni volontarie di terzi vengono dedotte a favore dell'ente responsabile.

#### **Art. 12**

Il disavanzo computabile è calcolato come segue:  
spesa computabile dell'attività della scuola, rispettivamente di studio, meno i proventi computabili.

Disavanzo  
d'esercizio  
computabile

#### **Art. 13**

<sup>1</sup> Per gli apprendisti provenienti da fuori Cantone, i fornitori di prestazioni emettono le fatture direttamente ai Cantoni di apprendistato, rispettivamente di domicilio, conformemente alle disposizioni degli accordi intercantionali sui contributi alle spese di formazione.

Apprendisti  
provenienti da  
fuori Cantone

<sup>2</sup> Gli apprendisti provenienti da Cantoni con i quali non esiste un accordo sui reciproci contributi alle spese di formazione, rispettivamente i quali non rilasciano una garanzia di assunzione delle spese, pagano una tassa scolastica conformemente alla rispettiva aliquota del vigente Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione, più eventuali tasse scolastiche e per i corsi.

<sup>3</sup> Per formazioni non soggette ad alcun accordo intercantonale, la scuola fattura la quota parte delle spese totali. Se le tasse scolastiche di apprendisti provenienti da fuori Cantone contribuiscono alla copertura delle spese e se non vengono generate spese supplementari, nel singolo caso il

Governo può rinunciare interamente o parzialmente alla riscossione di tasse scolastiche a copertura delle spese totali.

#### Art. 14

Sussidi edilizi

Le domande per sussidi edilizi vanno inoltrate all'Ufficio.

## II. Ripartizione dei sussidi d'esercizio tra i comuni

#### Art. 15

Ripartizione dei sussidi d'esercizio dei comuni

<sup>1</sup> I sussidi dei comuni al disavanzo d'esercizio di formazioni transitorie, scuole professionali di base e della Scuola specializzata per l'industria alberghiera dei Grigioni vengono distribuiti come segue tra i comuni, in considerazione della capacità finanziaria e in rapporto al numero di abitanti:

Gruppo di capacità finanziaria 5:	per abitante	1 quota
Gruppo di capacità finanziaria 4:	per abitante	1,5 quote
Gruppo di capacità finanziaria 3:	per abitante	2 quote
Gruppo di capacità finanziaria 2:	per abitante	2,5 quote
Gruppo di capacità finanziaria 1:	per abitante	3 quote

<sup>2</sup> Quale base per il numero di abitanti dei comuni vale l'ultima statistica federale dello stato annuale della popolazione (ESPOP) disponibile. Per il calcolo delle quote è determinante l'attribuzione al gruppo di capacità finanziaria nell'anno d'esercizio delle scuole.

<sup>3</sup> Nel corso del primo trimestre, il Dipartimento richiede ai comuni anticipi pari al massimo all'80 per cento delle spese residue presunte.

## III. Disposizioni finali

#### Art. 16

Abrogazione del diritto previgente

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. Istruzioni concernenti la gestione scolastica delle istituzioni della formazione professionale nel Cantone dei Grigioni del 19 dicembre 1995 (CSC 430.025) <sup>1)</sup>;

---

<sup>1)</sup> AGS 1995, 3532 e AGS 1998, 4203

2. Ordinanza sul sovvenzionamento di istituzioni della formazione professionale nel Cantone dei Grigioni, con appendici, del 19 dicembre 1995 (CSC 430.400) <sup>1)</sup>.

**Art. 17**

L'ordinanza relativa alla legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia del 20 dicembre 2005 (CSC 427.510) è modificata come segue: Modifica del diritto previgente

**Art. 15**

Per la regolamentazione degli stipendi fanno stato le disposizioni relative alle scuole universitarie conformemente all'appendice all'ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua.

**Art. 18**

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2008.

---

<sup>1)</sup> AGS 1995, 3520; AGS 1998, 4458; AGS 199, 4543 e AGS 2001, FUC 4210

## Stipendi massimi computabili

### I. In generale

#### Art. 1

Retribuzione e numero di lezioni obbligatorie

<sup>1</sup> Le aliquote massime riconosciute per la retribuzione degli insegnanti fissate nella presente appendice si basano sul sistema delle classi di stipendio dell'Amministrazione cantonale.

<sup>2</sup> Per la concreta determinazione degli stipendi, gli enti scolastici devono eventualmente osservare aliquote locali inferiori.

<sup>3</sup> Le scuole stabiliscono il numero delle lezioni obbligatorie del corpo insegnante in un regolamento che deve essere approvato dal Dipartimento. Nel quadro degli accordi di prestazioni, il Dipartimento può determinare gli sgravi possibili e quelli massimi applicabili o applicare i coefficienti, rispettivamente gli indicatori, per il loro riconoscimento.

### II. Regolamentazione degli stipendi in formazioni transitorie, scuole professionali di base e nella Scuola specializzata per l'industria alberghiera

#### Art. 2

Dimensione della scuola

<sup>1</sup> Per determinate funzioni, una determinazione dello stipendio adeguata ai compiti e differenziata dipende dalla dimensione della scuola. Si differenzia tra:

- a) scuole piccole, ovvero scuole che non dispongono di un direttore a tempo pieno;
- b) scuole di media grandezza, ovvero scuole che dispongono di un direttore a tempo pieno e impartiscono complessivamente meno di 24 000 lezioni;
- c) scuole grandi, ovvero scuole che impartiscono più di 24 000 lezioni.

<sup>2</sup> Le scuole grandi hanno la possibilità di designare un vicedirettore scolastico per ogni 24 000 lezioni impartite.

#### Art. 3

Categorie di collaboratori e stipendi massimi riconosciuti

<sup>1</sup> Vengono distinte le seguenti categorie di insegnanti e collaboratori e fissati gli stipendi massimi riconosciuti secondo il sistema delle classi di stipendio dell'Amministrazione cantonale:

## a) Collaboratori a titolo principale

<b>Categoria</b>	<b>Funzione / formazione</b>	<b>Classe di stipendio</b>
Direttori	di scuole grandi	25
	di scuole di media grandezza con un diploma di insegnante di scuola media II	23
	di scuole di media grandezza senza diploma di insegnante di scuola media II	22
Vicedirettori di scuole grandi	con un diploma di insegnante di scuola media II	23
	senza diploma di insegnante di scuola media II	22
Insegnante di scuola media II	con studi universitari conclusi, diploma per il liceo ed esperienza professionale pluriennale	21,5
Insegnante di scuola media I	con studi di insegnante di scuola secondaria conclusi	20
Insegnante di scuola professionale II	con dipl. fed. di insegnante di scuola professionale o formazione riconosciuta come equivalente dalla Confederazione; diploma di insegnante di educazione fisica I o II	20
	con dipl. fed. di insegnante di scuola professionale IUFFP	+ ½ classe
Insegnante di scuola professionale I	con diploma di una scuola specializzata superiore o con un esame professionale superiore (maestria, ecc.); diploma di insegnante di scuola di avviamento pratico o diploma di maestro di ginnastica e sport SFSM	18
Orientatore professionale	con formazione speciale quale orientatore professionale dell'Associazione svizzera per l'orientamento scolastico e professionale (ASOSP)	18
Insegnanti specialisti	con uno o più diplomi di insegnante specialista (p. es. dattilografia), insegnanti di scuola elementare, insegnanti di attività manuali, ecc.	17
Funzioni quadro commerciali	in posizione dirigenziale nel settore dell'amministrazione scolastica	13-18
Funzioni commerciali	in posizione esecutiva nel settore dell'amministrazione scolastica	9-12
Custodi	con formazione nel settore artigianale nel servizio domestico e degli immobili	10

## b) Collaboratori a titolo accessorio

<b>Categoria</b>	<b>Funzione formazione</b> /	<b>Retribuzione</b>
Direttori di piccole scuole	insegnanti che esercitano a tempo parziale la funzione di direttore di una piccola scuola	supplemento di funzione, la cui entità è disciplinata nel regolamento scolastico sul numero di lezioni obbligatorie
Insegnanti incaricati	insegnanti con una qualifica specialistica indicata all'articolo 3 lettera a che impartiscono a semestri e regolarmente un insegnamento di almeno otto lezioni settimanali	classe di stipendio conformemente all'articolo 3 lettera a, proporzionalmente
Insegnanti a tempo parziale	insegnanti con una qualifica specialistica indicata all'articolo 3 lettera a che impartiscono a semestri e regolarmente un insegnamento di meno di otto lezioni settimanali presso la medesima scuola oppure che impartiscono ore singole in corsi serali, in materie d'insegnamento relative a un settore o quali supplenti	classe di stipendio conformemente all'articolo 3 lettera a, divisa per le settimane di scuola e il numero di lezioni obbligatorie. Vengono retribuite solo le lezioni effettivamente impartite. In questa aliquota è inclusa l'indennità per i giorni festivi e le vacanze.
Insegnanti supplenti	insegnanti che impartiscono lezioni in qualità di supplenti per un breve periodo	classe di stipendio conformemente all'articolo 3 lettera a senza anzianità di servizio, divisa per le settimane di scuola e il numero di lezioni obbligatorie. In questa aliquota è inclusa l'indennità per i giorni festivi e le vacanze.
Ausiliari nel settore amministrativo	formazione commerciale o esperienza pluriennale nel settore amministrativo	classe di stipendio conformemente al piano di classificazione cantonale divisa per 2200 ore.
Personale di pulizia	collaboratori nel settore delle pulizie	classe di stipendio conformemente al piano di classificazione cantonale divisa per 2200 ore.

<sup>2</sup> Su richiesta della direzione scolastica, il Dipartimento può, in casi eccezionali, definire una particolare abilitazione all'insegnamento equivalente alle suddette qualifiche specialistiche. Esso può riconoscere quali insegnanti incaricati anche insegnanti a tempo parziale con meno di otto ore settimanali di insegnamento.

### III. Regolamentazione degli stipendi in istituzioni di perfezionamento professionale, in scuole specializzate superiori e in scuole universitarie

#### Art. 4

<sup>1</sup> Gli stipendi nell'ambito della direzione scolastica, dell'insegnamento, del transfer di tecnologia e scienza, nonché della ricerca e dello sviluppo applicati si conformano agli articoli 5 e 6. Principio

<sup>2</sup> Per il personale insegnante presso istituzioni di perfezionamento professionale e per gli altri collaboratori fanno stato le categorie e le classi di stipendio conformemente all'articolo 3.

<sup>3</sup> Fanno parte del perfezionamento professionale corsi di preparazione a esami professionali federali e a esami professionali superiori. Sono parificati a essi curricula di maturità professionale dopo l'apprendistato.

<sup>4</sup> Per la classificazione dei collaboratori a titolo principale che non possono essere classificati secondo l'articolo 3 fa stato il piano generale di classificazione del Cantone dei Grigioni.

#### Art. 5

<sup>1</sup> Vengono distinte le seguenti categorie di insegnanti e fissati gli stipendi massimi riconosciuti secondo il sistema delle classi di stipendio dell'Amministrazione cantonale: scuole specializzate superiori

a) Collaboratori a titolo principale

Categoria	Funzione / formazione	Classe di stipendio
Direttori		25
Vice del direttore a titolo principale		23
Docenti SSS	insegnanti con studi universitari conclusi, qualifica didattica, esperienza professionale pluriennale, nonché responsabilità dirigenziale o responsabilità specialistica	22

<b>Categoria</b>	<b>Funzione / formazione</b>	<b>Classe di stipendio</b>
Insegnante di scuola media II	con studi universitari conclusi, diploma per il liceo ed esperienza professionale pluriennale	21,5
Insegnante di scuola media I	con studi di insegnante di scuola secondaria conclusi	20
Insegnante di scuola professionale di base II	con dipl. fed. di insegnante di scuola professionale o formazione riconosciuta come equivalente dalla Confederazione; diploma di insegnante di educazione fisica I o II	20
	con dipl. fed. di insegnante di scuola professionale IUFFP	+ ½ classe
Insegnante di scuola professionale I	con diploma di una scuola specializzata superiore o con un esame professionale superiore (maestria, ecc.); diploma di insegnante di scuola di avviamento pratico o diploma di maestro di ginnastica e sport SFSM	18
Orientatore professionale	con formazione speciale quale orientatore professionale dell'Associazione svizzera per l'orientamento scolastico e professionale (ASOSP)	18
Insegnante specialista	con uno o più diplomi di insegnante specialista (p. es. dattilografia), insegnanti di scuola elementare, insegnanti di attività manuali, ecc.	17

## b) Collaboratori a titolo accessorio

<b>Categoria</b>	<b>Funzione / formazione</b>	<b>Indennizzo</b>
Insegnanti incaricati	insegnanti con una qualifica specialistica indicata all'articolo 5 lettera a che impartiscono a semestri e regolarmente un insegnamento di almeno otto lezioni settimanali nella stessa scuola	classe di stipendio conformemente all'articolo 5 lettera a, proporzionalmente

Insegnanti a tempo parziale	insegnanti con una qualifica specialistica indicata all'articolo 5 lettera a che impartiscono a semestri un insegnamento di meno di otto lezioni settimanali presso la medesima scuola oppure che impartiscono ore singole in corsi serali, in materie d'insegnamento relative a un settore o quali supplenti	classe di stipendio conformemente all'articolo 5 lettera a, divisa per le settimane di scuola e il numero di lezioni obbligatorie (lezioni obbligatorie per insegnanti a tempo pieno). Vengono retribuite solo le lezioni effettivamente impartite. In questa aliquota è inclusa l'indennità per i giorni festivi e le vacanze.
Insegnanti supplenti / relatori esterni	insegnanti che impartiscono lezioni in qualità di supplenti per un breve periodo	classe di stipendio conformemente all'articolo 3 o 5 lettera a senza anzianità di servizio, divisa per le settimane di scuola e il numero di lezioni obbligatorie (lezioni obbligatorie per insegnanti a tempo pieno). In questa aliquota è inclusa l'indennità per i giorni festivi e le vacanze.

<sup>2</sup> Per docenti a tempo pieno di scuole specializzate superiori che insegnano fino a un massimo del 30 per cento nel perfezionamento professionale, sono computabili le aliquote per docenti SSS (scuole specializzate superiori). A docenti a tempo pieno di perfezionamento professionale e di scuola secondaria II che insegnano singole materie presso una scuola specializzata superiore il Dipartimento può accordare un inquadramento proporzionale quale docente SSS.

<sup>3</sup> Per insegnanti a tempo parziale di scuole specializzate superiori che insegnano meno di otto lezioni nel perfezionamento professionale sono computabili le aliquote per docenti di scuola specializzata superiore.

<sup>4</sup> Su richiesta della direzione scolastica, il Dipartimento può, in casi eccezionali, definire una particolare abilitazione all'insegnamento equivalente alle suddette qualifiche specialistiche. Esso può riconoscere quali insegnanti incaricati anche insegnanti a tempo parziale con meno di otto ore settimanali di insegnamento.

Scuole  
universitarie**Art. 6**

<sup>1</sup> <sup>1)</sup> Vengono distinte le seguenti categorie di insegnanti e personale di scuola universitaria e fissati gli stipendi massimi riconosciuti secondo il sistema delle classi di stipendio dell'Amministrazione cantonale:

## a) Collaboratori a titolo principale

<b>Gruppo di funzione piano di graduatoria</b>	<b>Funzione</b>	<b>Classe di funzione</b>
Direzione	rettore	27
	membro della direzione della scuola universitaria	25
	responsabile di sezione II, responsabile ricerca, responsabile studi II, responsabile di istituto	24
Direzione formazione/istruzione	responsabile studi I, responsabile di settore, docente con gestione specialistica, docente con trasferimento di sapere e tecnologie (TST), responsabile gruppo specialistico, responsabile di sezione I	23
	docente	22
	collaboratore scientifico III	21
Direzione commercio/economia Formazione/istruzione tecnica/artigianato	responsabile di sezione	20
	funzione stato maggiore superiore, collaboratore scientifico II	19
	responsabile di sezione servizi, responsabile risorse umane, responsabile di progetto servizi centrali	17
	insegnante specialista I, specialista I+D II	16
	insegnante specialista I, collaboratore di progetto servizi centrali, collaboratore scientifico I	15
	funzionario incaricato risorse umane, contabile	14
	segretario capo I, specialista I+D I, assistente organizzativo con gestione specialistica	13
	assistente organizzativo	12
	segretario II	11
custode	10	

## b) Collaboratori a titolo accessorio

---

<sup>1)</sup> Testo giusta DG del 6 settembre 2011; entrato in vigore retroattivamente il 1° settembre 2011

<b>Categoria</b>	<b>Funzione / formazione</b>	<b>Indennizzo</b>
Insegnanti incaricati	insegnanti con una qualifica specialistica indicata all'articolo 6 lettera a che impartiscono a semestri e regolarmente un insegnamento di almeno otto lezioni settimanali nella stessa scuola	classe di stipendio conformemente all'articolo 6 lettera a, proporzionalmente
Insegnanti a tempo parziale	insegnanti con una qualifica specialistica indicata all'articolo 6 lettera a che impartiscono a semestri e regolarmente un insegnamento di meno di otto lezioni settimanali presso la medesima scuola oppure che impartiscono ore singole in corsi serali, in materie d'insegnamento relative a un settore o quali supplenti	classe di stipendio conformemente all'articolo 6 lettera a, divisa per le settimane di scuola e il numero di lezioni obbligatorie (lezioni obbligatorie per insegnanti a tempo pieno). Vengono retribuite solo le lezioni effettivamente impartite. In questa aliquota è inclusa l'indennità per i giorni festivi e le vacanze.
Insegnanti supplenti / relatori esterni	insegnanti che impartiscono lezioni in qualità di supplenti per un breve periodo	classe di stipendio min. conformemente all'articolo 3 o 6 lettera a, divisa per le settimane di scuola e il numero di lezioni obbligatorie (lezioni obbligatorie per insegnanti a tempo pieno). In questa aliquota è inclusa l'indennità per i giorni festivi e le vacanze.

<sup>2</sup> Per docenti a tempo pieno di scuole universitarie che insegnano fino a un massimo del 30 per cento presso una scuola specializzata superiore, sono computabili le aliquote per docenti SU (scuola universitaria).

<sup>3</sup> Lo scambio di docenti con altre scuole universitarie è disciplinato dal Dipartimento, su richiesta.